

**ALLEGATO A****Criteria ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica: art. 12 del D.lgs. 387/03.****ART.1***Finalità*

Le presenti disposizioni, in attuazione della L.R. 27 del 9 agosto 2006, individuano criteri ed indirizzi finalizzati a regolamentare la procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica (A.U.) prevista dal D.Lgs. n°387 del 29 Dicembre 2003 per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, inclusi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi.

Le stesse hanno come finalità la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure autorizzative attraverso un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto della L. 241/90 e s.m.i.

**ART.2***Ambito di applicazione*

1. Si intendono per fonti rinnovabili di energia: quanto riportato nel D.lgs. 387/03 e D.lgs. 28/11;
2. Sono soggetti all'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/03, rilasciata dalla Regione:
  - la costruzione e l'esercizio, nonché il potenziamento, il rifacimento totale o parziale e la riattivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che non devono accedere alle procedure espropriative o che hanno potenza elettrica superiore a 1 MWe;
  - -gli interventi di modifica sostanziale delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/03;
  - -sono ricompresi nell'autorizzazione tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
3. Sono soggetti a procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del D.Lgs 28/11, gli impianti produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile con potenza elettrica non superiore a 1 MW e per cui il proponente abbia la proprietà ovvero la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse. Per





tali impianti la documentazione la produrre deve essere conforme a quanto riportato nell'allegato C e gli oneri istruttori da versare al comune sono calcolati sulla base di quanto previsto al successivo art. 7.

### ART. 3

#### *Sportello Regionale per l'Energia*

Lo Sportello Regionale per l'Energia (S.R.E.) è ubicato presso il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, PEC: [au@pec.regione.abruzzo.it](mailto:au@pec.regione.abruzzo.it).

### ART. 4

#### *Compiti e Responsabilità*

Il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA, Responsabile del Procedimento per ogni procedura, rilascia l'autorizzazione unica.

Lo Sportello Regionale per l'Energia (S.R.E.):

- Riceve le domande di autorizzazione unica;
- Verifica preliminarmente la completezza della documentazione ai fini dell'avvio del procedimento ai sensi del D.Lgs. 387/03;
- Verifica preliminarmente, laddove previsto, la completezza della documentazione tecnico-amministrativa ai fini dell'espletamento delle fase preliminari di cui al DPR 327/2001, per l'avvio del procedimento espropriativo e per la partecipazione degli interessati;
- Assicura la consultazione del pubblico dei documenti e degli atti inerenti il procedimento depositati presso lo stesso, gestisce l'accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e seg.ti della L. 241/90 e s.m.i., del D.P.R. 12/04/06 n. 184 e Reg. Regione Abruzzo 18.05.2000 n. 1 e s.m.i.;
- Svolge attività di supporto amministrativo al Responsabile del Procedimento;
- Predisporre la richiesta complessiva di integrazioni e chiarimenti da trasmettere ai richiedenti dell'autorizzazione unica;
- Assicura la trasmissione di tutta la documentazione inerente i procedimenti agli Enti e ai soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi di cui al comma 3 dell'art 12 del D.Lgs. 387/03;
- Svolge attività di monitoraggio sulle procedure di autorizzazione unica;



- Cura la tenuta del Registro delle autorizzazioni.

Il Responsabile del Procedimento svolge le seguenti funzioni ed attività:

- Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e del D.Lgs. 387/03, anche ai fini dell'informazione;
- Procede alla comunicazione di avvio del procedimento e convocazione della conferenza dei servizi ai sensi del D.Lgs. 387/03;
- provvede alla trasmissione degli atti all'Ufficio competente all'esproprio, individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.R. 327/2001, agli effetti dei conseguenti e necessari adempimenti espropriativi;
- Gestisce l'istruttoria tecnico-amministrativa, verificando la completezza delle informazioni fornite dal richiedente;
- Partecipa, direttamente o delegando, alla conferenza dei servizi;
- Esamina le integrazioni fornite, le eventuali prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione, modalità e tempistica dei monitoraggi, quant'altro richiesto ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica;
- Predispose il provvedimento autorizzativo da sottoporre alla verifica ed approvazione del Dirigente del Servizio.

## ART. 5


### *Procedimento unico*

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione unica deve essere presentata allo Sportello Regionale per l'Energia, in marca da bollo nei casi regolamentati dalle norme vigenti, completa di tutta la documentazione riportata nell'Allegato B: n. 1 (una) copia su supporto informatico formato digitale non scrivibile (es. PDF) e n. 1 (una) copia su supporto digitale (CD/DVD) opportunamente etichettati e numerati.

Unitamente alla documentazione, deve essere trasmesso un elenco con l'indicazione di tutte le Amministrazioni potenzialmente coinvolte nel procedimento.

E' onere del proponente presentare ad ogni soggetto coinvolto copia di tutta la documentazione trasmessa allo Sportello Regionale per l'Energia che deve averne notizia con idonea dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/00.

Come definito dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" pertanto consentono di attivare il procedimento espropriativo di cui al D.P.R. 327/01.





Pertanto nel caso in cui, per la realizzazione dell'impianto, laddove è consentito da norma nazionale, è necessario procedere in via espropriativa ai sensi del DPR 327/2001, il proponente deve:

- fare richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della successiva dichiarazione di pubblica utilità;
- dimostrare di disporre di un capitale sociale in caso di società di capitali o capitale proprio in caso di società di persona, pari al doppio della quota espropriativa stimata;
- provvedere alla stipula di una polizza fideiussoria (o equivalente deposito cauzionale) di importo pari al valore espropriato, allo scopo di assicurare che la produzione di energia elettrica non sia inferiore al minimale imposto dal provvedimento autorizzatorio e che l'impianto resti in funzione per almeno vent'anni, salvo impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al proponente. In tal caso, resta comunque impregiudicato l'obbligo del proponente di destinare le aree interessate esclusivamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, per la durata di venti anni dalla messa in esercizio dell'impianto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della polizza a semplice richiesta scritta del beneficiario;
- fornire allo Sportello Regionale per l'Energia tutte le informazioni relative alle particelle catastali interessate oltre ad una perizia giurata di stima dei beni dei quali si richiede l'esproprio;
- effettuare la pubblicazione con le forme e modalità di cui all'art. 11 del D.P.R. 327/01, conseguentemente all'avvio del procedimento effettuato dall'amministrazione competente.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile del procedimento convoca la Conferenza dei servizi coinvolgendo i soggetti indicati dal richiedente.

I lavori della convocazione della conferenza dei servizi si svolgono secondo le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.

Nel caso di impianti assoggettati a V.I.A. o per i quali bisogna verificarne l'assoggettabilità (V. A.) ai sensi della DGR 119/02, lo Sportello Regionale per l'Energia trasmette il progetto allo Sportello Regionale Ambientale per la relativa competenza.

Fino alla conclusione delle suddette procedure, i termini per il procedimento unico ai sensi del D.Lgs. 387/03 vengono sospesi.

Per la costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici, il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda deve dimostrare di possedere la concessione di derivazione delle acque rilasciata dal Servizio Regionale/Provinciale competente.

L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto e nel suo procedimento sono coinvolte le Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati.

Sono fatte salve le ottemperanze degli oneri concessori di cui D.P.R. 380/01 (Testo Unico in Materia Edilizia). Variante urbanistica Qualora l'ubicazione dell'impianto comporti la necessità di adottare variante ai piani urbanistici, l'Autorità Competente, acquisiti tutti i pareri



in merito, rilascia l'A.U., fatta salva la competenza dell'Ente locale che procederà ai sensi del del D.P.R. 160/2010.

Sono inoltre fatte salve le disposizioni relative agli usi civici di cui alla L. 1766/1927 e s.m.i. e alla L.R. 25/88.

Per quanto disposto al comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e pertanto non è necessario adottare varianti di destinazione d'uso. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal Piano Aria o altro regolamento

Gli impianti di produzione di energia elettrica, in quanto impianti produttivi, sono compatibili con aree destinate agli insediamenti produttivi, industriali ed artigianali individuati dagli strumenti urbanistici locali.

Il provvedimento autorizzativo include le eventuali prescrizioni cui è subordinata la realizzazione dell'impianto, e deve contenere l'obbligo della messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. A tal fine il proponente, deve provvedere alla stipula di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o versare un deposito cauzionale a favore del Comune o dei Comuni interessati dall'intervento, pari ad almeno il 2% dell'investimento dell'intervento previsto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.

## ART. 6

### *Autorizzazione Unica*

Le Autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 sono registrate presso il Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA".

Nel caso di attivazione della procedura di esproprio il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA provvede alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione unica sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) con effetto di notifica agli interessati nonché agli effetti dell'evidenza pubblica della dichiarazione di pubblica utilità, la quale deriva ope legis dallo stesso provvedimento.

L'Autorizzazione Unica per la costruzione dell'impianto ha durata triennale salvo richiesta di proroga e comunque l'inizio dei lavori deve essere effettuato entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l'Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal precedente atto.





Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni valutata la sostanzialità delle modifica ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale o aggiorna l'autorizzazione unica e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.

### ART. 7

#### Costi istruttori

Gli oneri istruttori relativi al procedimento per il rilascio dell'A.U. sono a carico del proponente che contestualmente alla istanza dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuto versamento.

Il costo relativo all'istruttoria è pari a:

$$\text{euro} = \frac{\text{produzione annua stimata in KWh}}{1000}$$

con un minimo di € 50,00 e un massimo di € 10.000,00.

- La somma da versare a titolo di istruttoria è ridotta nella misura del 50% per la richiesta di proroga per la costruzione dell'impianto;
- In caso di modifica sostanziale, la somma da versare è pari a quella già versata in sede di presentazione della prima istanza.
- Il pagamento dei suddetti costi dovrà essere effettuato alla Tesoreria Regionale a mezzo di versamento sul c/c bancario o postale reperibile al seguente link <http://www.regione.abruzzo.it/ragioneria/index.asp?modello=tesoreria&servizio=lista&stileDiv=tesoreria>

specificando la causale del versamento come di seguito indicato:

“Attività istruttoria per il rilascio/proroga/rinnovo/modifica dell’Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03”.

### ART. 8

#### Deroghe

Le disposizioni di cui al paragrafo 2° ed ultimo dell’art. 5 e all’art. 7 non si applicano nei casi in cui il proponente è un Ente pubblico, una Società interamente pubblica o un Consorzio pubblico.

REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE ABRUZZO DELLA PRESIDENZA POLITICHE LEGISLATIVE  
 E COMUNICAZIONE PER RAPPORTI CON IL TERRITORIO.  
 SERVIZIO PER I RAPPORTI CON IL TERRITORIO  
 Servizio Istruttoria - Art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100  
 in presenza e per il versamento di € 6  
 all'originale esistente presso questo Servizio. Pescara, il 24/12/2015  
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE ABRUZZO DELLA PRESIDENZA POLITICHE LEGISLATIVE  
 E COMUNICAZIONE PER RAPPORTI CON IL TERRITORIO.  
 SERVIZIO PER I RAPPORTI CON IL TERRITORIO  
 Servizio Istruttoria - Art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100  
 in presenza e per il versamento di € 6  
 all'originale esistente presso questo Servizio. Pescara, il 24/12/2015  
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO